



Al Presidente del Consiglio regionale  
del Piemonte

2.18.2/1158/2017X

ORDINE DEL GIORNO

1155

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno

trattazione in Aula  X  
trattazione in Commissione  □

**OGGETTO:** PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'ASSESSORATO DEGLI ATTI RIGUARDANTI  
IL PATRIMONIO E I BILANCI DELLE IPAB TRASFORMATE IN FONDAZIONI O  
ASSOCIAZIONI

#### Premesso che:

Il principio di trasparenza ha incontrato un crescente interesse nei suoi confronti da parte della normativa, particolarmente accentuato negli ultimi anni in corrispondenza con l'evoluzione del modello di amministrazione pubblica verso l'*open government*. Il principio di trasparenza si pone infatti come chiave per garantire l'apertura del patrimonio informativo pubblico, che permette un controllo costante dell'attività da parte dei cittadini, promuovendo al tempo stesso la responsabilità degli amministratori pubblici.

La trasparenza, quale strumento atto a garantire il buon andamento e l'imparzialità delle istituzioni, caratterizza la Pubblica Amministrazione già nella legge 241/1990, come modificata nel 2005, in cui si pone come principio dell'attività amministrativa, accanto ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità (art. 1, comma 1).

Il principio di trasparenza si configura come garanzia di accesso per coloro che ne hanno diritto (artt. 22 ss.), ma nell'evoluzione normativa si pone altresì quale accessibilità, che prescinde dalla sfera giuridica di determinati soggetti ed è idonea ad assicurare una conoscenza diffusa e generale delle informazioni.

Il principio di trasparenza trova un forte alleato nel *web*, capace di rendere l'informazione disponibile a un numero indefinito di soggetti, che possono fruirne in ogni momento da luoghi fisici diversi.

Di conseguenza la trasparenza pervade fortemente il codice dell'amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005, ponendosi come finalità principale e caratterizzandone le disposizioni: è stata poi accentuata dai successivi interventi normativi, che hanno incrementato l'insieme delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali. Fra

questi interventi la legge 69/2009 non si è limitata ad aumentare le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma ha previsto, altresì, che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti web da parte delle amministrazioni.

Il decreto Trasparenza ha disposto il "diritto alla conoscibilità" di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: a fini di omogeneità, ha previsto una specifica sezione del sito web istituzionale, denominata "Amministrazione Trasparente", in cui tali contenuti devono confluire.

**Visto che:**

nel Ddl 193 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" all'articolo 28 (controllo e vigilanza) è prevista un'azione di controllo e vigilanza da parte della struttura regionale competente per materia, rispetto agli atti di trasformazione e dismissione e vendita dei beni delle persone giuridiche di diritto privato, originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali;

tale struttura regionale, ove ravvisi dei contrasti tra gli stessi e l'atto costitutivo o lo statuto, li invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

manca una evidenza pubblica di tali controlli;

**Si impegna l'Assessore competente affinché:**

venga pubblicata sulla pagina web dell'Assessorato, in una sezione dedicata, tutti gli atti riconducibili alle fusioni, trasformazioni, estinzioni, dismissioni, vendita nonché i bilanci delle IPAB trasformate in Associazioni o Fondazioni.

**FIRMATO IN ORIGINALE**

*(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)*